

CAMERA DEI DEPUTATI N. 509**PROPOSTA DI LEGGE****d' iniziativa dei Deputati COGGIOLA, RAVERA CAMILLA, AUDISIO,
FOA, GUGLIELMINETTI***Annunziata il 12 dicembre 1953***Elezioni del Consiglio regionale della Valle di Aosta**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Com'è noto l'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta stabilisce che il Consiglio della Valle è composto di 35 consiglieri eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato sentita la Regione.

L'articolo 49 dello stesso Statuto stabilisce che la prima elezione del Consiglio della Valle avrebbe avuto luogo secondo norme stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

Tali norme furono emanate con decreto presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2.

Il sistema di elezioni stabilito con questo decreto (articolo 13) era quello maggioratorio.

Per adempiere al precetto degli articoli 16 e 18 dello Statuto si deve ora emanare una legge dello Stato la quale stabilisca le nuove norme da valere in via permanente per la elezione del Consiglio regionale.

Il Governo ha presentato all'approvazione del Parlamento un disegno di legge contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle di Aosta, mantenendo il sistema elettorale stabilito dal citato decreto presidenziale n. 2 del 1949, peggiorandolo in parte. Il peggioramento, quale risulta dall'articolo 8 di tale disegno di legge, è tale che potrebbe portare ad escludere da ogni possibilità di rappresentanza nel Consiglio alcune formazioni politiche e fra esse quelle che rappre-

sentano gli interessi della minoranza linguistica e ciò in manifesto spregio dell'articolo 6 della Costituzione.

Nel presentare il suo disegno di legge il Governo sostiene che su di esso è stato sentito il Consiglio della Valle il quale avrebbe espresso il parere favorevole, ma sta in fatto che detto Consiglio nella seduta del 29 luglio 1953 ha solennemente deliberato « di esprimere parere favorevole all'adozione del sistema proporzionale puro per la elaborazione e l'emanazione della legge per la elezione del nuovo Consiglio regionale ».

È per adempiere a questo preciso voto del Consiglio della Valle, e cioè in sostanza alla volontà della Regione interessata, è per adempiere al precetto dell'articolo 6 della Costituzione, è infine per osservare il principio democratico che impone nelle elezioni degli organi rappresentativi della volontà popolare il sistema proporzionale, che i sottoscritti si onorano di presentare la seguente proposta di legge, la quale appunto regola le elezioni del Consiglio della Valle secondo il sistema proporzionale già vigente in Italia per l'elezione della Camera dei Deputati in base al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

D'altronde, la ragione che rende assolutamente ineccepibile l'adozione del sistema proposto è che questo sistema è seguito per la elezione dei Consigli di tutte le altre Regioni

a Statuto speciale, sicché non si vedrebbe proprio il motivo per fare alla Valle di Aosta un trattamento diverso, imponendole una legge elettorale che non corrisponda alla vera volontà dei suoi abitanti.

Ciò premesso, i sottoscritti non ritengono necessario spendere molte parole per illustrare la portata ed il significato dei singoli articoli della proposta di legge appresso trascritta.

Ritengono solo opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 8 che considera cause di incompatibilità con la funzione di consi-

gliere regionale la funzione di sindaco o consigliere dei comuni della Regione. Tali funzioni sono invece considerate dal Governo come cause di ineleggibilità, derogando con ciò a principi già generalmente ammessi in tutte le altre leggi elettorali (si veda l'articolo 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sulle elezioni dei Consigli provinciali). Le altre norme della proposta di legge riproducono sostanzialmente disposizioni già esistenti nella legge elettorale per il Trentino-Alto Adige, sì che non è necessaria per loro una particolare illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Consiglio regionale della valle di Aosta è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Salvo quanto riversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Alla dizione « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati » usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

ART. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 40 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

ART. 4.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

ART. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

ART. 6.

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia;
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori della Forze Armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o aziende dipendenti sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende — eccettuati i medici, gli insegnanti, le ostetriche e i veterinari condotti;
- f) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le voci e i membri dei capitoli e delle collegiate.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

ART. 7.

Sono altresì ineleggibili:

- a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;
- b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del testo unico della legge per l'elezioni della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 8 predetto;
- d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;
- e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

ART. 8.

È incompatibile la funzione di consigliere regionale con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si inten-

de prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 9.

Le liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore ai 35 devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 10.

Le scede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

ART. 11.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

ART. 12.

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 34.

ART 13.

Il tribunale di Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le seguenti operazioni:

1^o) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26:

2^o) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, ha riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

ART 14.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che seduta

stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo verbale esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

ART. 15.

Al consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle Sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 16.

Nella prima adunata del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

ART. 17.

Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la

polizia delle aduanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

ART. 18.

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.